

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018
64/2018/A**

**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DELL'11 FEBBRAIO 2018
DI SCADENZA NATURALE DELLA TERZA CONSILIATURA**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1006^a riunione del 8 febbraio 2018

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge di bilancio di previsione 2018 o legge 205/17), con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1;
- il decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 febbraio 2011, di nomina dell'attuale Consiliatura dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: "Autorità" o "ARERA") (*Allegato A*);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARERA;
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità e relativo sistema delle deleghe;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018;
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, n. 5388 (di seguito: parere 5388/10);
- i pareri del Consiglio di Stato, Sezione Prima, del 20 aprile 2012, n. 1917 (di seguito: parere 1917/12), e Sezione Seconda, del 10 maggio 2012, n. 2169 (di seguito: parere 2169/12).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 481/95, i Componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati;
- il Consiglio di Stato, con parere 5388/10, ha affermato che:
 - l'Autorità, in quanto istituzione indipendente di nomina anche parlamentare e non soggetta, in caso di vacanza dell'organo, al potere sostitutivo del Governo, è sottratta dall'applicazione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444, che prevede la *prorogatio* di quarantacinque giorni degli organi amministrativi;
 - considerata la particolare rilevanza e la non surrogabilità delle funzioni affidate all'Autorità, nel caso di simultanea scadenza di tutti i componenti del Collegio della medesima Autorità, si deve ammettere, a titolo eccezionale, la possibilità di una specifica *prorogatio*, al fine di assicurare la continuità delle funzioni nelle more della nomina del nuovo Collegio;
 - tale specifica *prorogatio* si deve tuttavia esaurire entro il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti;
- la seconda Consiliatura dell'Autorità (2003 – 2010) si è conformata al parere 5388/10 di cui al precedente alinea, operando, in regime di *prorogatio*, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza naturale previsto dal medesimo parere;
- i principi espressi nel parere 5388/10 sono stati sostanzialmente confermati dal Consiglio di Stato nei pareri 1917/12 e 2169/12.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- anche l'attuale terza Consiliatura si conformi al parere 5388/10, entrando il Collegio dell'Autorità, a far data dal giorno successivo alla scadenza naturale del mandato, in regime di specifica *prorogatio*, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla suddetta scadenza, termine individuato dal citato parere come "*limite massimo di durata della prorogatio riconoscibile ai componenti dell'[Autorità] in via di scadenza*";
- in detto regime di specifica *prorogatio*, come indicato dal parere 5388/10, il Collegio dell'Autorità continui ad operare, esercitando le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti

DELIBERA

1. di conformarsi al parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, n. 5388 e, pertanto, di operare, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*, per una durata massima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio, stabilendo altresì, che, in detto regime di *prorogatio*, il Collegio medesimo eserciti le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Autorità amministrative indipendenti;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni